

Decreto Legge “Liquidità”  
Le principali disposizioni del  
D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020



**COVID-19**

AVV. ANGELA DELL’OSSO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

[www.studiolegaledellosso.it](http://www.studiolegaledellosso.it)  
[angela.dellosso@avvocatiperugiapec.it](mailto:angela.dellosso@avvocatiperugiapec.it)  
[studiolegaledellosso@gmail.com](mailto:studiolegaledellosso@gmail.com)

**Il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 ed è entrato in vigore il 9 aprile 2020.**

Il c.d. Decreto Liquidità introduce diverse misure per il sostegno finanziario a imprese e professionisti che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il principale strumento previsto dal Governo è quello delle garanzie attraverso il potenziamento del **Fondo Centrale di Garanzia** e l'utilizzo della **SACE** Spa, al fine di consentire alle **PMI, Piccole Imprese e Persone Fisiche** (Fatturato < 50 MLN) e alle **Medie e Grandi Imprese** (Fatturato >50 MLN) di richiedere un finanziamento al sistema bancario garantito dallo Stato, in diverse misure.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA	SACE (importo massimo 25% del fatturato 2019 oppure il doppio del costo del personale del 2019)
GARANZIA 100% su finanziamenti fino a 25.000 euro (senza merito creditizio)	GARANZIA 90% Imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 mld (con valutazione del merito creditizio)
GARANZIA 90% su finanziamenti da 25.000 a 800.000 euro (con valutazione del merito creditizio) e garanzia al 100% se tramite Confidi	GARANZIA 80% Imprese con oltre 5000 dipendenti o con fatturato tra 1,5 e 5 mld (con valutazione del merito creditizio)
GARANZIA 90% su finanziamenti da 800.000 a 5.000.000 di euro (con valutazione del merito creditizio)	GARANZIA 70% Imprese con fatturato superiore a 5 mld (con valutazione del merito creditizio)

## MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE - GARANZIA PRESTATATA DA SACE SPA

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE concede, fino al 31.12.2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.

### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono avere esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo Centrale di garanzia per le PMI.

Tra le imprese sono compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.

L'impresa beneficiaria:

- alla data del 31.12.2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- alla data del 29.02.2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea.

L'impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l'impegno:

- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

### Tipologia della garanzia

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale e copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

### Finanziamenti ammissibili

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31.12.2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità, per le imprese, di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data del 9.04.2020, corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima di detta data.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere, alternativamente:

- costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, come documentato e attestato dalla stessa Banca.

### Percentuali di copertura

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore, comunicato dall'impresa alla Banca, del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

### Commissioni di garanzia

Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti a PMI 0,25% durante il I anno; 0,5% durante il II ed il III anno; 1% durante il IV, V e VI anno;
- per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI 0,5% punti base durante il I anno; 1% durante il II e III anno; 2% durante il IV, V e VI anno.

### Procedura per l'accesso alla garanzia

È prevista una procedura "semplificata" per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria compiuta dalla SACE. Con l'emanazione di tale decreto potranno essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione.

**TABELLA DI SINTESI – ART. 1 D.L. LIQUIDITA'**  
**Percentuali di copertura della garanzia SACE e costi per la concessione**

Caratteristiche impresa	Percentuale di copertura della garanzia	Commissioni annuali per il rilascio della garanzia
<p>Dipendenti: inferiore a 5000</p> <p>Fatturato: fino a 1,5 mld di Euro</p>	90% dell'importo del finanziamento	<p>Se l'impresa rientra tra le PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° anno: 25 basis point (0.25%)</li> <li>➤ 2° e 3° anno: 50 basis point (0,5%)</li> <li>➤ 4°, 5° e 6° anno: 100 basis point (1%)</li> </ul> <p>Se l'impresa non rientra tra le PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° anno: 50 basis point (0.5%);</li> <li>➤ 2° e 3° anno: 100 basis point (1%);</li> <li>➤ 4°, 5° e 6° anno: 200 basis point (2%).</li> </ul>
<p>Dipendenti: superiore a 5000</p> <p>Fatturato: tra 1.5 mld e 5 mld di Euro</p>	80% dell'importo del finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° anno: 50 basis point (0.5%);</li> <li>➤ 2° e 3° anno: 100 basis point (1%);</li> <li>➤ 4°, 5° e 6° anno: 200 basis point (2%)</li> </ul>
<p>Dipendenti: non rilevante</p> <p>Fatturato: oltre 5 mld di Euro</p>	70% dell'importo del finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° anno: 50 basis point (0.5%);</li> <li>➤ 2° e 3° anno: 100 basis point (1%);</li> <li>➤ 4°, 5° e 6° anno: 200 basis point (2%).</li> </ul>

## MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

### GARANZIA PRESTATATA DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Fino al 31.12.2020 la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito. L'articolo 13 sostituisce l'articolo 49 del DL Cura Italia e prevede:

- estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- importo massimo garantito elevato a 5 milioni di euro;
- innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
- importo delle operazioni finanziarie non superiore, alternativamente: al doppio della spesa salariale annua del beneficiario; al 25% del fatturato 2019 del beneficiario; al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi per le PMI e per i successivi 12 mesi per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- percentuale di copertura della riassicurazione incrementata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%. La riassicurazione può essere innalzata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto;
- presentazione, ai fini dell'accesso al Fondo, dei soli dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

- concessione della garanzia anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31.12.2020;
- rilascio della garanzia automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
- concessione della garanzia anche alle imprese che, in data successiva al 31.12.2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato; purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza;
- esclusione, in ogni caso, delle imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

- l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1.1.2019, da altra idonea documentazione e, comunque, non superiore a 25000 euro.

Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento.

In favore delle **imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro**, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% del finanziamento, concessa dai Confidi o da altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

- La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31.01.2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
- Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia.

## TABELLA DI SINTESI - Accesso al Fondo Centrale di Garanzia PMI - ART. 1 3 DECRETO LIQUIDITA'

Costo della garanzia	Zero
Importo max garantito per singola impresa	Fino a 5 milioni di Euro
Imprese ammesse	Con numero dipendenti fino a 499
Percentuale di copertura della garanzia	<p>90% per operazioni con durata fino a 72 mesi e il cui importo totale non può essere superiore, alternativamente ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ doppio della spesa salariale per il 2019 (o ultimo anno disponibile) del beneficiario (inclusi oneri sociali e costo del personale eventualmente nel libro paga dei sub-contraenti ma che lavora nel sito di quella beneficiaria). Se l'impresa è stata costituita a partire dal 1.01.2019 il valore da assumere per la spesa salariale è quello previsto per i primi due anni di attività.;</li> <li>➤ 25% del fatturato totale 2019;</li> <li>➤ fabbisogno per costi del circolante e investimento nei successivi 18 mesi se PMI ovvero nei successivi 12 se diverse da PMI.</li> </ul>
Soggetti con criticità finanziarie	I soggetti che presentano esposizioni verso il sistema bancario classificate come "inadempienze probabili" o "scadute" o "sconfinanti" o "deteriorate", possono essere ammessi al beneficio della garanzia
Soggetti in concordato preventivo in continuità e soggetti che hanno presentato un piano attestato	<p>Anche i soggetti ammessi dopo il 31.12.2019 al concordato con continuità aziendale possono accedere al beneficio della garanzia.</p> <p>Tuttavia, l'ammissione è subordinata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le esposizioni non devono essere più essere classificate come "deteriorate";</li> <li>➤ le imprese non devono avere importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione;</li> <li>➤ deve sussistere la valutazione positiva della banca in ordine all'integrale rientro dell'esposizione alla scadenza.</li> </ul>
Soggetti con esposizioni debitori in "sofferenza"	Esclusi

## TABELLA DI SINTESI ARTICOLO 13 DECRETO LIQUIDITA'

### Accesso al Fondo Centrale di Garanzia PMI per finanziamenti fino a 25.000 euro

Soggetti ammessi	Esercenti attività di impresa, lavoratori autonomi e liberi professionisti la cui attività è stata danneggiata dal Covid-19
Ammontare della garanzia	100% dell'importo finanziato
Costo garanzia	Zero
Caratteristiche finanziamento	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Durata massima 72 mesi con preammortamento di 24 mesi</li><li>➤ Importo finanziabile massimo 25% dei ricavi</li><li>➤ Importo massimo erogabile 25.000 euro</li></ul>
Tasso di interesse applicabile da parte della banca	Pari ai costi di istruttoria e di gestione dell'operazione e, in ogni caso, non superiore al tasso Rendistato + 0.2%
Procedura di concessione della garanzia	Automatica

**TABELLA DI SINTESI  
PROROGHE VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI**

SCADENZE	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI TASSE O CONTRIBUTI	PROROGHE
Aprile 2020	Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019 di almeno il 33%	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ritenute su redditi da lavoro dipendente</li> <li>➤ Trattenute addizionale regionale e comunale</li> <li>➤ Iva</li> <li>➤ Contributi previdenziali e premi Inail</li> </ul>	30.06.2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)
Maggio 2020	Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 di almeno il 33%	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ritenute su redditi da lavoro dipendente</li> <li>➤ Trattenute addizionale regionale e comunale</li> <li>➤ Iva</li> <li>➤ Contributi previdenziali e premi Inail</li> </ul>	30.06.2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)
Aprile 2020	Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di marzo 2020 su marzo 2019 di almeno il 50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ritenute su redditi da lavoro dipendente</li> <li>➤ Trattenute addizionale regionale e comunale</li> <li>➤ Iva</li> <li>➤ Contributi previdenziali e premi Inail</li> </ul>	30.06.2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)
Maggio 2020	Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 e con una riduzione del fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 di almeno il 50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ritenute su redditi da lavoro dipendente</li> <li>➤ Trattenute addizionale regionale e comunale</li> <li>➤ Iva</li> <li>➤ Contributi previdenziali e premi Inail</li> </ul>	30.06.2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)

SCADENZE	SOGGETTI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI TASSE O CONTRIBUTI	PROROGHE
Aprile e Maggio 2020	Soggetti che hanno intrapreso l'attività produttiva dopo il 1 aprile 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ritenute su redditi da lavoro dipendente</li> <li>➤ Trattenute addizionale regionale e comunale</li> <li>➤ Iva</li> <li>➤ Contributi previdenziali e premi Inail</li> </ul>	30.06.2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)
Aprile e Maggio 2020	Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ritenute su redditi da lavoro dipendente</li> <li>➤ Trattenute addizionale regionale e comunale</li> <li>➤ Contributi previdenziali e premi Inail</li> </ul>	30.06.2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)
Aprile e Maggio 2020	Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, se non rientrano nei parametri sopra stabiliti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ritenute su redditi da lavoro dipendente</li> <li>➤ Contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>➤ Premi Inail</li> </ul>	30.06.2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)
Dal 17 marzo al 31 maggio 2020	Sostituti d'imposta che erogano i compensi tra il 17 marzo e il 31 maggio a soggetti con ricavi nel 2019 non superiori a 400.000 euro, che non hanno sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente assimilato e che hanno rilasciato apposita autocertificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ritenute su redditi da lavoro autonomo</li> <li>➤ Ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento d'affari</li> </ul>	31.07.2020 a carico del sostituto (unica soluzione o 5 rate mensili)
Aprile 2020	Le imprese e i professionisti maggiormente colpiti dalla crisi a seguito dell'epidemia di coronavirus se non rientrano nei parametri sopra stabiliti (vedi elenco infra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ritenute su redditi da lavoro dipendente</li> <li>➤ Contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>➤ Premi Inail</li> </ul>	1.06.2020 (unica soluzione o 5 rate mensili)

## Elenco Imprese più colpite:

imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;  
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;  
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;  
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;  
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;  
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;  
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;  
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;  
aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;  
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;  
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;  
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;  
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;  
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;  
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;  
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del L. Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri; organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. n. 266/1991 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000 che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, co.1 del D. Lgs. n.117./2017 .

## ALTRE MISURE PREVISTE PER LE AZIENDE

- Il Decreto Liquidità non ha apportato significative novità rispetto a quanto già in precedenza disposto dal Decreto Cura Italia in materia di lavoro. E' prevista l'estensione della copertura della **cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario** di cui agli artt. 19 e 22 del Decreto "Cura Italia" anche ai lavoratori assunti dal 24.02.2020 al 17.03.2020, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.
- Il Decreto ha postergato l'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** al 1.09.2021, evitando così alle imprese l'assoggettamento alle pervasive misure di verifica in esso contenute.
- Il Decreto è intervenuto sulla **riduzione del capitale** per perdite (articoli 2446 e 2482 bis C.C.) e al di sotto del limite legale (articoli 2447 e 2482 ter C.C.), sospendendo, fino al termine dell'esercizio 2020, gli obblighi posti a carico degli organi amministrativi e di controllo delle società in ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto le soglie previste nel Codice Civile. Allo stesso modo, le riduzioni di cui sopra, sempre fino alla fine dell'anno, non costituiscono causa di scioglimento ai sensi degli articoli 2484 e 2545-duodecies C.C.
- Per i finanziamenti soci effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore dello stesso e fino al 31.12.2020 non si applicano le regole sulla **postergazione**.
- Si prevede che, se nel bilancio chiuso al 31.12.2019, o comunque a data anteriore al 23.02.2020, qualora la chiusura non coincide con la fine dell'anno solare, sussistano i presupposti della **continuità aziendale** di cui all'art. 2423-bis C.C., i medesimi presupposti potranno essere applicati in sede di redazione del bilancio chiuso al 31.12.2020.
- Il Decreto Cura Italia ha introdotto il **credito d'imposta per i dispositivi di protezione** individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale pari al 50% della spesa sostenuta nel corso di tutto il 2020

## ULTERIORI PROVVEDIMENTI INTRODOTTI DAL DECRETO LIQUIDITA'

Versamenti nei confronti della PA	I versamenti nei confronti della PA in scadenza il 16.03.2020 e prorogati al 20.03.2020 (es. saldo IVA e IVA di febbraio) sono validi se effettuati entro il 16.04. 2020.
Insufficiente versamento degli acconti di giugno	Sanzioni e interessi previsti in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020 non si applicano se l'importo versato è pari o superiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Ritenute su appalti, subappalti e simili	I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29.02.2020, che esonerano il committente dal controllo del corretto versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, sono validi fino al 30.06.2020.
Agevolazioni prima casa	Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020 i termini previsti per: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ trasferimento della residenza e altri adempimenti per l'agevolazione prima casa;</li> <li>➤ riacquisto della prima casa per il riconoscimento del credito d'imposta.</li> </ul>
Dividendi corrisposti a società semplici	Il regime di tassazione ridotta per i dividendi corrisposti a società semplici si applica anche a quelli corrisposti da società ed enti IRES non residenti. Se i soci della società semplice che percepiscono i dividendi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ enti pubblici e privati residenti diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il dividendo è tassato per intero;</li> <li>➤ non residenti, il dividendo è tassato con ritenuta del 26%.</li> </ul> Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
Assistenza per 730 precompilato	Con riferimento al 2019, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, insieme alla copia del documento d'identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, possono inviare, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Resta fermo che, una volta cessata l'emergenza sanitaria, dovranno consegnare gli originali.

### Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU

Per il 2020:

- il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti le CU, è prorogato al 30.04.2020;
- le sanzioni per la tardiva trasmissione delle CU all'AE non si applicano se le CU sono trasmesse entro il 30.04.2020.

### Bollo su fatture elettroniche

Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

- se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre è inferiore ad euro 250, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre;
- se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre è inferiore complessivamente a euro 250, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre.

### Processo tributario

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione, i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

In caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, la sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite PEC, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.

La sospensione dal 9.03.2020 al 15.04.2020 di tutti i termini processuali è prorogata fino all'11.0.2020 e la proroga si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

## CONCLUSIONI

Nell'attuale situazione di emergenza, il sistema bancario e finanziario è chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nell'assicurare che le misure adottate e in via di adozione da parte del Governo producano gli effetti attesi a sostegno del sistema economico e produttivo italiano.

Agli intermediari viene chiesto un impegno importante, sia per l'oggettiva difficoltà in cui versano tutti i settori di attività economica, incluso quello della finanza, sia in relazione alla rapida evoluzione della normativa emergenziale.

Affinché gli interventi emergenziali possano dispiegare pienamente i propri effetti a beneficio dell'intera collettività è necessaria la piena collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

La Banca d'Italia ha già fornito agli operatori prime indicazioni in tema di rapporti con la clientela, richiamando la necessità di pubblicizzare, attraverso ogni strumento d'informazione disponibile, le soluzioni che i singoli intermediari hanno adottato per gestire l'emergenza e raccomandando alle banche e agli intermediari finanziari di intensificare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi per l'utenza e per agevolare l'accesso alle misure di sostegno previste dal decreto cd. "Cura Italia" e dal decreto cd. "Liquidità".

In particolare, scrive Banca d'Italia, nella Raccomandazione del 10 aprile 2020 che *"gli intermediari vorranno senza indugio predisporre all'interno del proprio sito web una sezione dedicata all'accesso alle misure del Governo, chiara e agevolmente consultabile"*

Non solo. La Raccomandazione invita ad *"ampliare quanto più possibile l'ambito di applicazione dei provvedimenti emanati dal Governo"* e a tal fine, si legge, *"gli intermediari bancari e finanziari vorranno valutare l'opportunità, ove non vi abbiano già provveduto, di estendere su base volontaria tali iniziative anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti"*.

Di seguito un riassunto delle varie iniziative sinora pubblicizzate dai principali istituti di credito a favore delle imprese.

Guida alle principali iniziative

ILLUSTRAZIONI DI STEFANO MARA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA	
Recepimento decreto governativo "Cura Italia" e adesione ad accordo Abi e successivo addendum	Privati Imprese
Adesione ad accordo Abi per anticipo Cigs	Privati
Sospensione mutui privati fino a 12 mesi	Privati
Pacchetto Mps ripartiamo (ammontare: 5 miliardi)	Imprese
Proroga anticipi commerciali e finanziari	Imprese

BNL - GRUPPO BNP PARIBAS	
Moratoria per imprese	Imprese
Moratoria mutui prima casa, in aggiunta Cura Italia	Privati - Liberi Professionisti
Plafond per working capital e continuità delle filiere (ammontare: 5 miliardi)	Imprese
Finanziamenti per reintegro circolante con preammontamenti di più lunga durata assistiti dal Fondo di Garanzia Pmi	Imprese
Ripartiamo dai piccoli: da Artigiancassa uno sportello di consulenza a distanza	Imprese



Artigiancassa per le imprese: contattate oltre 25mila imprese per individuare le necessità  
 Artigiancassa stipula convenzioni con diverse Regioni per sviluppo e gestione di strumenti agevolativi, proroghe finanziamenti e moratorie

BPER: BANCA	
Prestito di 18 mesi o affidamento di conto corrente da 12 mesi (ammontare: 1 miliardo)	Imprese
Finanziamento 36 mesi (ammontare: 100 milioni)	Privati, Liberi Professionisti e Imprese
Estensione delle coperture assicurative previste dalle polizze sanitarie	Privati
Adesione a Cura Italia	Imprese
Sostegno dei lavoratori in cassa integrazione	Privati

BANCA CARIGE	
Prestito d'onore per le imprese a tasso zero	Imprese e Liberi Professionisti
Filse Fondo Emergenza Covid-19	Imprese
Anticipo della Cassa Integrazione a tasso zero	Privati
Sostegno alle Imprese (ammontare: 20 milioni)	Imprese
Imprese in Ripresa 2.0 (sospensione quota capitale mutuo)	Imprese
Decreto "Cura Italia" art. 56	Imprese
Rilancio Sicuro: applicazione estensiva Cura Italia	Imprese
Sostegno al circolante dei clienti	Imprese
Fondo Gasparrini per i mutui per l'acquisto della prima casa (art. 54 decreto "Cura Italia")	Privati e Liberi Professionisti

CREDIT AGRICOLE ITALIA	
Linea 6 mesi per liquidità	Imprese
Liquidità Ammontare: 1,6 miliardi	Imprese
Sospensione/rimodulazione per i finanziamenti/leasing di quota capitale e interessi	Imprese
Proroga anticipi commerciali Italia ed estero	Imprese
Plafond breve termine (per aziende con fatturato > 5 milioni) Ammontare: 150 milioni	Imprese
Plafond breve termine (ammontare: 300 milioni)	Imprese
Plafond mlt (per aziende con fatturato > 5 milioni) Ammontare: 250 milioni	Imprese
Plafond mlt green (Ammontare: 100 milioni)	Imprese
Plafond mlt, linee commerciali e firma Ammontare: 400 milioni	Imprese
Plafond mlt (ammontare: 250 milioni)	Imprese

Sospensione rate mutui	Privati
Bonus target maturity (Amundi sgr)	Privati
Azzerramento spese attivazione e rate Pac (Amundi Sicav)	Privati

CREDITO VALTELLINESE	
Sospensione finanziamenti quota capitale per famiglie	Privati
Sospensione finanziamenti quota capitale per imprese	Imprese

INTESA SANPAOLO	
Moratoria di legge ex DL 18 03	Imprese
Moratoria Banca	Imprese
Iniziativa 642 comuni ex zona rossa	Imprese e Liberi Professionisti
Finanziamenti per la liquidità (nuova finanza 18 mesi-1 giorno) Ammontare (5 miliardi)	Imprese

Finanziamenti per la liquidità (trasformazione margini disponibili su linee esistenti in forme flessibili) Ammontare: 10 miliardi	Imprese
Sospensione rate mutui e prestiti su iniziativa Banca	Privati
Sospensione rate mutui e prestiti zona ex rossa (Ordinanza 642 del 29.02.2020)	Privati
Sospensione rate mutui prima casa con accesso al Fondo di solidarietà (cd. Fondo Gasparrini)	Privati e Liberi Professionisti
Anticipazione sociale per clienti colpiti da emergenza Covid-19	Privati

Estensione coperture assicurative in ambito salute (iniziativa Compagnia/Banca)	Privati
Estensioni coperture assicurative in ambito Protezione dei Finanziamenti (iniziativa Banca)	Privati
Estensione periodo di comporto (iniziativa Banca e adempimento decreto del 17 marzo)	Privati
Coperture assicurative per titolari e dipendenti delle imprese	Imprese
Sospensione premi assicurativi (Adempimento decreto ministeriale del 2 marzo)	Imprese
Copertura assicurativa per le aziende: per titolari, membri del CdA e dipendenti dai rischi Pandemia	Imprese

Azzerramento commissioni Atm altre banche	Privati
Supporto per smart working	Imprese
Supporto per e-learning	Privati

GRUPPO CREDEM	
Misure previste dal decreto legge Cura Italia	Imprese
Accordo per il credito Abi per aziende pmi (ammontare: 1 miliardo)	Imprese
Accordo Abi per aziende che superano i parametri dimensionali delle Pmi (Ammontare: 1 miliardo)	Imprese
Plafond di finanziamenti predefiniti per Pmi (ammontare: 1 miliardo)	Imprese e Liberi Professionisti
Fondo di solidarietà per titolari di mutui adibiti ad abitazione principale	Privati
Plafond prestiti personali (ammontare: 4 miliardi)	Privati
Estensione coperture assicurative	Privati

UBI BANCA	
Rilancio Italia (Ammontare: 10 miliardi) di cui	
● Nuova finanza per liquidità	Imprese
● Incremento delle linee di cassa tramite conversione dei fidi accordati	Imprese
● Sospensione rimborso finanziamenti	Imprese
● Consolidamento del debito con finanza aggiuntiva (assistenza L. 662)	Imprese
● Sostegno alla digitalizzazione	Imprese
● Protezione tenore di vita	Privati
● Sospensione mutuo prima casa	Privati
● Sostegno alla digitalizzazione	Privati
● Sostegno nella gestione dell'emergenza	Privati
Moratoria finanziamenti erogati alle imprese	Imprese
Protrazione vendita Pegni scaduti, non ritirati e non rinnovati	Privati
Interventi a supporto del circolante per le imprese	Imprese
Finanziamenti destinati artigiani di Brescia	Imprese
Finanziamenti destinati alle attività commerciali di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia	Imprese
Finanziamenti a esercizi commerciali e imprese turistico alberghiere di Brescia, Bergamo e Varese	Imprese

UNICREDIT	
Sospensione rate mutui (quota capitale)	Privati
Estensione gratuita delle garanzie della polizza UniCredit My Care Salute	Privati
Credito aggiuntivo attraverso rinegoziazione e consolidamento del debito	Imprese
Sospensione rimborso rate finanziamenti mlt (quota capitale)	Imprese
Linee credito liquidità	Imprese
Proroga delle linee di import	Imprese
Sospensione pagamento canoni di leasing (quota capitale)	Imprese
Plafond a breve termine (Ammontare 1 miliardo)	Imprese
Iniziativa a sostegno filiere (reverse factoring)	Imprese
Iniziativa a sostegno filiere (dynamic discounting)	Imprese

BANCA POPOLARE DI SONDRIO	
Interventi di concessione/moratoria/proroga su affidamenti già in essere ex art. 56 Cura Italia	Imprese e Liberi Professionisti
Concessione nuova finanza / consolidamento debiti con garanzia Stato (in corso di attivazione)	Imprese e Liberi Professionisti
Interventi con garanzia CcdPP ex Cura Italia (in corso di attivazione) Ammontare: 2 miliardi	Imprese
Moratorie /sospensioni volontarie Banca su finanziamenti in essere	Privati e Imprese
Nuova finanza per liquidità	Privati e Imprese
Aumento delle linee di cassa	Imprese
Smobilizzo crediti iva e commerciali con Factoring	Imprese
Anticipazione cassa integrazione	Privati
Finanziamenti	Liberi professionisti

GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA	
Aperture di credito, prestiti non rateali, mutui rateali e leasing	Imprese
Mutui prima casa	Privati e Liberi professionisti
Mutui a rimborso rateale	Famiglie
Mutui rateali e leasing (microimprese e Pmi)	Imprese
Mutui rateali e leasing	Imprese



BANCO BPM	
Plafond liquidità corporate (Ammontare: 3 miliardi)	Imprese
Plafond liquidità (Ammontare: 1 miliardo)	Liberi professionisti
Plafond liquidità Confcommercio (ammontare: 1 miliardo)	Imprese
Sospensione rata di marzo per finanziamenti	Imprese
Proroga linee anticipo fatture Italia e linee estero	Imprese
Operatività a distanza	Imprese e privati
Sospensione interna	Privati
Smobilizzo credito Pa a beneficio delle ambulanze	Associazioni Volontarie di Pronto Soccorso
Convenzione Sace per internazionalizzazione	Imprese
Convenzione Sace ai sensi del Nuovo Accordo per il credito 2019 successivo Addendum	Imprese
Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 642 del 29/2/2020	Imprese
Addendum «Covid 19» all'Accordo per il Credito 2019 - Protocollo Abi del 6/3/2020	Imprese
Adesione Cura Italia	Privati e Imprese

Fonte: elaborazione de Il Sole 24 Ore delle informazioni raccolte presso le banche